



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE EMERGENZA



**INDICE**

Premesse.....	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
1. Finalità e definizioni.....	3
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE.....	4
2. Funzioni di indirizzo	4
3. Il Delegato Nazionale, Regionale e Locale CRI per le attività di emergenza.....	4
4. La Commissione Nazionale, Regionale e del Comitato per le attività di emergenza	6
5. Organi e struttura amministrativa a livello nazionale.....	7
6. L'Unità di Crisi Nazionale.....	8
7. Il Team di Valutazione e Coordinamento.....	9
8. La Sala Operativa Nazionale, Regionale e Locale.....	10
9. Le strutture operative logistiche e di emergenza	12
10. Il N.O.I.E.....	13
11. I Rappresentanti CRI presso il Comitato Operativo di Protezione Civile, presso sala SISTEMA e presso DI.COMA.C. e presso altri centri operativi e di coordinamento.....	13
12. Coordinamento territoriale dell'emergenza.....	15
13. Concorso alle operazioni di soccorso promosse dalla struttura centrale e alla costituzione delle Colonne Mobili Regionali.....	15
14. Attività di formazione e diffusione ed <i>advocacy</i> nel settore dell'emergenza	16
15. Partecipazione dei volontari CRI alle attività del settore emergenza	16
TITOLO III - EMERGENZE INTERNAZIONALI	17
16. Emergenze internazionali.....	17
17. Strumenti di Risposta Internazionale ai disastri della IFRC.....	18
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	18
18. Disposizioni finanziarie	18
19. Area Metropolitana di Roma Capitale.....	18
20. Disposizioni transitorie e finali	19



Premesse

Il presente Regolamento contiene le disposizioni in materia di organizzazione delle attività del settore emergenza al fine di garantire una procedimentalizzazione, il più possibile completa e ed esauriente, del tipo degli interventi, dell'ambito di rilevanza dei medesimi e dei soggetti che sono legittimati ad intervenire, in nome e nell'interesse dell'Associazione, in tutte le ipotesi di emergenza.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Finalità e definizioni

1.1. Per l'attuazione dei compiti previsti dal D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 e dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, di seguito denominata CRI, l'azione nel settore dell'emergenza si sviluppa in due ambiti di intervento:

- emergenza nazionale, svolta ad ogni livello territoriale e comprensiva delle attività di protezione civile, quali previsione, prevenzione, risposta a situazioni straordinarie e superamento dell'emergenza, operando anche in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'ambito dei sistemi di protezione civile delle Regioni e Province Autonome secondo le rispettive normative. Rientrano nell'emergenza anche gli eventi a rilevante impatto locale con possibili rischi per l'incolumità pubblica e privata di cui al par. 2.3.1 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"; per queste ipotesi le azioni rientrano nella competenza dell'obiettivo strategico 3 in sinergia con le altre aree.
- emergenza internazionale, intesa come attività di preparazione e risposta a disastri o crisi che interessano Paesi esteri, operando per il tramite di accordo bilaterale o come parte integrante del sistema della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o, ancora, su richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa, o come struttura del Servizio nazionale della protezione civile per il quale viene disposto l'intervento in territorio estero, ovvero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, dandone comunicazione agli organi del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

1.2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «Delegato CRI per le attività di emergenza», la figura nominata dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI ai vari livelli (Nazionale, Regionale e territoriale) tra i soci attivi che siano in possesso dei titoli previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti a livello nazionale per il Delegato obiettivo strategico 3, a cui viene affidata l'attività di emergenza svolgendo un ruolo di raccordo e coordinamento delle figure di seguito nominate;
- b) «Commissione per le attività di emergenza», organo di livello Nazionale e Regionale (o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano) cui sono affidate funzioni consultive e



propositive con riguardo alla pianificazione e strutturazione delle attività di emergenza, nazionale e internazionale;

c) «Unità di Crisi», organo di livello Nazionale e Regionale (o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano), non stabile ma attivato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 6;

d) «Team di Valutazione e Coordinamento», organo non stabile ma attivato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 7;

e) «strutture operative e logistiche di emergenza», le strutture di cui agli artt. 8 e 9, a loro volta articolate in S.O.N., C.O.N.E., C.O.E., NPI e Nucleo Sala Italia.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

2. Funzioni di indirizzo

2.1. Per l'espletamento delle attività nell'ambito del settore delle emergenze, l'Associazione della Croce Rossa Italiana si avvale di una propria organizzazione articolata:

- a livello nazionale, con modalità di attivazione a carattere nazionale e internazionale;
- a livello regionale, con modalità di attivazione a carattere regionale;
- a livello di Comitato con modalità di attivazione nel Comitato stesso.

2.2. In particolare l'organizzazione a livello nazionale fornisce l'indirizzo programmatico al fine di assicurare al Presidente Nazionale CRI l'espletamento dei poteri previsti dallo Statuto in materia di emergenza.

2.3. L'organizzazione dell'attività di emergenza, a ciascun livello, si avvale di volontari e personale dipendente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare di riferimento.

3. Il Delegato Nazionale, Regionale e Locale CRI per le attività di emergenza

3.1. Il Presidente Nazionale, i Presidenti dei Comitati Regionali o dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, infine, i Presidenti dei Comitati CRI, ognuno secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare il miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento si avvalgono del Delegato CRI per le attività di emergenza, del livello corrispondente.

3.2. In particolare il Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti a livello nazionale per il Delegato obiettivo strategico 3. I medesimi titoli devono essere posseduti dal Presidente Nazionale ove egli ritenga di dover avocare a sé la delega.

3.3. In ottemperanza alla normativa e ai regolamenti in vigore e in conformità con quanto stabilito dalla strategia 2020 IFRC, al Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza sono attribuite specifiche funzioni in materia di attività e formazione dei volontari attraverso il coinvolgimento dei formatori CRI al fine di contribuire a fornire la risposta alle emergenze e ai disastri, anche attraverso la preparazione della comunità.



3.4. Il Delegato CRI per le attività in emergenza Regionale e per le Province Autonome di Trento e Bolzano è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Presidente Regionale o Provinciale per le Province Autonome di Trento e Bolzano e viene scelto tra i soci attivi od il personale nell'ambito della Regione o Provincia Autonoma, purché in possesso dei titoli previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti. I medesimi titoli devono essere posseduti dal Presidente Regionale ove egli ritenga di dover avocare a sé la delega.

3.5. Il Delegato di Comitato è nominato dal relativo consiglio direttivo su proposta del Presidente con le medesime modalità e medesimi requisiti, che devono essere posseduti dal Presidente ove egli ritenga di dover avocare a sé la delega.

Il presidente di Comitato provvede altresì, su proposta del proprio Delegato, alla nomina dei Referenti Territoriali C.R.I. per le Attività di Emergenza, per tutte le sedi periferiche senza autonomia amministrativa, che ne siano direttamente dipendenti.

3.6. Nei territori regionali sui quali insistono più Province, in analogia con quanto previsto all'art. 29, comma 1, lettera e) dello Statuto CRI, il Consiglio Direttivo Regionale, anche su proposta del Delegato Regionale, sentiti i Presidenti dei Comitati presenti nella Provincia, provvede alla nomina di un Delegato Provinciale CRI per le attività di emergenza, che rappresenti e coordini l'attività nelle sedi istituzionali di pari livello (Province, Prefetture e gli altri organi ed amministrazioni su scala provinciale). L'onere finanziario derivante dall'eventuale attivazione della funzione di livello provinciale è in capo al Comitato Regionale.

3.7. La carica di Delegato CRI per le attività di emergenza di livello Nazionale, Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano e di Comitato è disciplinata dal principio generale del rapporto fiduciario tra delegante e delegato ed è revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo delegante in tutte le ipotesi in cui rapporto fiduciario venga meno.

3.8. Il provvedimento di nomina a Delegato CRI per le attività di emergenza, a qualsiasi livello (Nazionale, Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano e di Comitato) è trasmesso, entro 30 giorni dall'adozione, oltre che al soggetto nominato Delegato CRI a tutti i Comitati CRI ad ogni livello, alla Sala Operativa Nazionale e all'organo di controllo superiore. La Sala Operativa Nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei Delegati CRI per le attività di emergenza di livello Nazionale e Regionale. Il Delegato Regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale dei Delegati CRI Provinciali ove presenti e dell'Albo dei Delegati CRI dei Comitati che insistono sulla rispettiva Regione. Gli albi, aggiornati al 31 dicembre di ogni anno, sono trasmessi entro il 31 gennaio successivo dal Comitato Regionale alla Sala Operativa Nazionale e al Delegato Nazionale.

3.9. All'atto della nomina del Delegato CRI per le attività di emergenza o con successivo atto, ad ogni livello territoriale, i rispettivi Consigli Direttivi nominano, per garantire il funzionamento del sistema di emergenza, anche su proposta del Delegato CRI per le attività di emergenza, un Delegato CRI Vicario. Tale nominativo è comunicato all'organo superiore.

3.10. I compiti affidati al Delegato CRI per le attività di emergenza consistono nella preparazione, pianificazione, risposta e superamento dell'emergenza. In particolare il Delegato CRI per le attività di emergenza provvede al coordinamento delle attività per:

a) la preparazione, intesa come l'insieme delle misure e azioni intraprese per consentire la risposta all'evento e la riduzione dei suoi effetti, attraverso l'implementazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l'adozione di misure comportamentali ed ambientali utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità;



b) la pianificazione, intesa come l'individuazione di risorse, l'analisi delle criticità, la determinazione di ruoli e responsabilità e lo sviluppo di procedure che permettono alla Croce Rossa Italiana di rispondere rapidamente ed efficacemente alle emergenze, così come definite all'articolo 1, assumendo come obiettivo primario quello di salvare le vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite dal disastro;

c) la risposta, intesa come la somma delle azioni intraprese a seguito della minaccia di accadimento dell'evento o a seguito del verificarsi dell'evento, facilitando il ristabilimento dei meccanismi interni alla comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri;

d) il superamento dell'emergenza, intesa come attuazione delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro.

3.11. Il delegato CRI per le attività di emergenza, nello svolgimento delle funzioni di cui comma 10 del presente articolo, rappresenta la CRI in quanto struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile. La CRI è altresì sussidiaria allo stesso Servizio nazionale di protezione civile ai diversi livelli (Regione, Province, Comune).

3.12. Il Delegato CRI per le attività di emergenza si può avvalere, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, di collaboratori esperti, anche esterni, in specifici settori afferenti all'emergenza.

3.13. Il Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza provvede alla predisposizione del Piano di Emergenza e lo trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 33.3 dello Statuto CRI; analoga procedura è seguita in caso di modifiche del Piano o di suo aggiornamento annuale. A livello Regionale (o delle Province Autonome di Trento e Bolzano) e territoriale il Piano di Emergenza e i successivi aggiornamenti sono proposti dai Delegati CRI per le attività di emergenza per ciascun livello e approvati dai rispettivi Consigli Direttivi ai sensi degli artt. 23 e 28 dello Statuto CRI; una volta approvati sono trasmessi a cura del Delegato CRI per le attività di emergenza al livello immediatamente superiore. I Piani di Emergenza così risultanti, approvati a ciascun livello, sono altresì trasmessi alla Sala Operativa Nazionale per l'attuazione.

3.14. Il Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza predispone le linee guida per la pianificazione di emergenza, quale strumento di supporto per i Delegati CRI per le attività di emergenza ai vari livelli nell'attività di pianificazione di cui al comma 9, punto b) del presente articolo, e le trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.

3.15. In casi eccezionali le funzioni affidate al delegato CRI Regionale (e per le Province Autonome) e Locale per le attività di emergenza possono essere temporaneamente assolte da personale dipendente in possesso di apposite qualifiche per l'esercizio dell'attività del settore emergenza e previa autorizzazione del rispettivo datore di lavoro.

4. La Commissione Nazionale, Regionale e del Comitato per le attività di emergenza

4.1. Presso il Comitato Nazionale è istituita la Commissione Nazionale per le attività di emergenza, di seguito denominata Commissione Nazionale, quale organo consultivo e propositivo per le attività di pianificazione e preparazione del settore emergenza della CRI

4.2. Fanno parte della Commissione nazionale:

- a) il Presidente Nazionale, che la convoca e la presiede, o un suo delegato;
- b) il Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza;
- c) i Vertici nazionali delle componenti ausiliarie o propri rappresentanti;



- d) il Segretario Generale o suoi delegati;
- e) i Delegati Regionali CRI e i Delegati CRI per le Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di emergenza.

4.3. In relazione agli argomenti da trattare il Presidente Nazionale o un suo delegato può invitare alle riunioni esperti in materia, anche esterni.

4.4. La Commissione nazionale è convocata normalmente due volte l'anno; i verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente Nazionale e a tutti i membri della Commissione. Per necessità o eventi particolari il Presidente Nazionale può convocare in seduta straordinaria la Commissione Nazionale.

4.5. I Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in analogia a quanto effettuato presso il Comitato Nazionale, costituiscono le rispettive Commissioni Regionali e Provinciali per le attività di emergenza.

4.6. Fanno parte della Commissione Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano:

- a) il Presidente del Comitato Regionale CRI o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che la convoca e la presiede;
- b) il Delegato Regionale CRI o delle Province Autonome di Trento e Bolzano per le attività di emergenza;
- c) i Vertici, rispettivamente regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, delle Componenti ausiliarie o propri rappresentanti;
- d) il Segretario Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano o rispettivi delegati;
- e) i Delegati CRI Provinciali per le attività di emergenza, ove eventualmente nominati ai sensi dell'art. 3.6 del presente Regolamento, ovvero i Delegati CRI per le attività di emergenza dei Comitati insistenti sul territorio di pertinenza.

4.7. La Commissione Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano è convocata di norma almeno due volte l'anno; i verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente del Comitato CRI di riferimento e al Delegato CRI per le attività di emergenza di livello superiore e a tutti i componenti. Per necessità o eventi particolari il Presidente Regionale può convocare in seduta straordinaria la Commissione.

4.8. In caso di assenza o impedimento da parte del rispettivo Presidente, la Commissione Nazionale, Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano è presieduta dal rispettivo Delegato CRI per le attività di emergenza.

4.9. In sede consultiva la Commissione si esprime entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto per il quale è richiesto il parere. Decorso detto termine il parere si ritiene favorevole.

4.10. È facoltà del Presidente del Comitato, anche su proposta del proprio Delegato CRI per le attività di emergenza, costituire la Commissione del Comitato per le attività di emergenza. Nel caso in cui venga costituita tale Commissione sarà presieduta dal Presidente del Comitato CRI e composta dai soggetti di cui all'art. 4.6. con qualifiche su base territoriale.

5. Organi e struttura amministrativa a livello nazionale

5.1. Sono organi a livello nazionale nel settore dell'emergenza:

- a) l'Unità di Crisi Nazionale, di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b) il Team di Valutazione e Coordinamento, di cui all'art. 7 del presente regolamento;



c) il Segretario Generale e le strutture operative-logistiche dell'area emergenza, di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

6. L'Unità di Crisi Nazionale

6.1. L'Unità di Crisi Nazionale (anche U.C.N.) è attivata in occasione di eventi, imminenti o in atto, verificatisi sul territorio nazionale che, per dimensioni, caratteristiche ed impatto sulla popolazione e/o sull'ambiente, ovvero per gli effetti sul normale svolgimento delle attività delle comunità locale, possano essere ricondotti ad un caso di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 1/2018 e successive modifiche ed integrazioni, o, laddove, sulla base del principio di sussidiarietà, la struttura territoriale della Croce Rossa Italiana, necessiti di supporto nella risposta all'emergenza. L'Unità di Crisi Nazionale è altresì attivata in occasione di eventi che colpiscono paesi esteri, in relazione ai quali una Società Nazionale o la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, di seguito denominato Dipartimento della Protezione Civile, ovvero il Ministero degli Affari Esteri, abbiano richiesto un supporto per le operazioni di soccorso.

6.2. L'Unità di Crisi Nazionale è così composta:

- a) Presidente Nazionale, che la convoca, la presiede e la coordina o suo delegato;
- b) Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza;
- c) Vertici nazionali delle componenti ausiliarie o propri rappresentanti;
- d) Segretario Generale o suo delegato.

6.3. L'Unità di Crisi Nazionale definisce l'indirizzo politico e strategico dell'emergenza che ne ha determinato l'attivazione e, a tal fine, il Presidente Nazionale, nell'ambito dei poteri previsti dal D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche, può disporre il richiamo in servizio temporaneo del Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI e del Corpo militare volontario della CRI assegnandolo agli organi e alle Unità previste nel presente regolamento.

6.4. Nel delineare l'indirizzo politico e strategico della Croce Rossa Italiana nella risposta all'emergenza, l'Unità di Crisi Nazionale prende atto dell'indirizzo politico e strategico adottato dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dal Dipartimento della Protezione Civile. Relativamente alle emergenze sul territorio nazionale l'Unità di Crisi tiene conto dei compiti specifici assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Croce Rossa Italiana.

6.5. Il Segretario Generale con il supporto del Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza e avvalendosi del supporto della Sala Operativa Nazionale, provvede alla puntuale applicazione delle strategie operative proposte nell'ambito dell'Unità di Crisi Nazionale e adottate dal Presidente Nazionale.

6.6. L'Unità di Crisi Nazionale, per ricevere le informazioni necessarie alla determinazione della strategia di cui al comma 3, si avvale in particolare:

- a) del Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza, di cui all'art. 3;
- b) del Team di Valutazione e Coordinamento, di cui all'art.7;
- c) della Sala Operativa Nazionale, di cui all'art. 9;
- d) del Rappresentante CRI, di cui all'art. 11, comma 1, presso il Comitato Operativo della Protezione Civile;



- e) del Rappresentante CRI, di cui dall'art. 11, comma 2, presso la sala SISTEMA;
- f) del Rappresentante CRI, di cui all'art. 11, comma 3, presso la DI.COMA.C., qualora istituita in loco dal Dipartimento della Protezione Civile, che supporta le operazioni di coordinamento nell'area;
- g) del Team Leader di cui all'art. 18, comma 4, per le operazioni di carattere internazionale.

6.7. In analogia a quanto effettuato presso il Comitato Nazionale il Presidente del Comitato Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano può costituire l'Unità di Crisi Regionale.

In tali casi l'Unità di Crisi è composta almeno da:

- a) Presidente del Comitato Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che la convoca, la presiede e la coordina;
- b) Delegato CRI Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano per le attività di emergenza;
- c) Segretario Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

6.8. L'Unità di Crisi, Nazionale e Regionale, permane nell'espletamento delle sue funzioni fino al formale termine dell'emergenza, dichiarato dal Presidente competente.

7. Il Team di Valutazione e Coordinamento

7.1. Il Team di Valutazione e Coordinamento è organo a livello nazionale in relazione ad eventi eccedenti l'ordinario, con l'obiettivo di compiere una valutazione della situazione ed un'identificazione delle necessità più urgenti, nonché supportare il coordinamento delle operazioni sul luogo dell'evento. Il Team di Valutazione e Coordinamento pone in essere le attività che consentono all'Unità di Crisi Nazionale di delineare l'indirizzo politico e strategico, in accordo con quanto previsto dall'art. 6, coordinando il supporto alle operazioni di risposta sul campo.

7.2. In caso di un'emergenza nazionale, il Team di Valutazione e Coordinamento, se ritenuto necessario, raggiunto il territorio di intervento, stabilisce contatti con i rispettivi Presidenti e/o Delegati Regionali CRI per le attività di emergenza supportando gli stessi nelle operazioni di coordinamento della risposta.

7.3. In caso di emergenza internazionale, al fine di acquisire la maggior quantità di informazioni possibili e garantire, di conseguenza, un'azione coordinata con le altre strutture di emergenza, il Team di Valutazione e Coordinamento raggiunto il territorio di intervento, stabilisce contatti con la Società Nazionale del paese colpito, con il nucleo di valutazione della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero degli Affari Esteri o delle altre strutture di rilievo che operano in loco, laddove presenti. Svolge, inoltre, attività connesse alle procedure doganali sul luogo dell'emergenza e ogni altra azione che possa agevolare l'inizio dell'operazione di soccorso.

7.4. In caso di emergenze a carattere internazionale il Team di Valutazione e Coordinamento si avvale, qualora presente nell'area, anche della figura del Delegato internazionale della Croce Rossa Italiana.

7.5. Il Team di Valutazione e Coordinamento è composto da figure precedentemente selezionate tra volontari e personale dipendente ed inserite in apposito elenco nazionale, con comprovate capacità tecnico-logistiche, soccorsi speciali, competenze in ambito sanitario, socio-assistenziale, amministrativo-contabile ed ulteriori titoli indicati in corso di



selezione. In contesto internazionale, inoltre, i componenti devono possedere comprovate capacità linguistiche e costituisce titolo preferenziale per l'appartenenza al Team di Valutazione e Coordinamento, il completamento del percorso formativo del *Field Assessment and Coordination Team* (FACT), organizzato dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

7.6. Il Team di Valutazione e Coordinamento è attivato al verificarsi dell'emergenza dal Presidente Nazionale in accordo con il Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza e verificata la copertura economica da parte del Segretario Generale.

7.7. Il Team di Valutazione e Coordinamento è impiegato fino a cessata esigenza.

7.8. I componenti del Team di Valutazione e Coordinamento garantiscono il pronto impiego entro tre ore dal verificarsi dell'evento per le emergenze nazionali, ed entro sei ore per le emergenze internazionali. La S.O.N., al fine di garantire disponibilità continuativa e costante (24 ore su 24, 7 giorni su 7), struttura apposite turnazioni di reperibilità.

7.9. Nell'ipotesi di interventi congiunti con altre istituzioni nazionali quali il Dipartimento della Protezione Civile o il Ministero degli Affari Esteri, la Croce Rossa Italiana può contribuire alla composizione di Team di valutazione misti, qualora in relazione all'intervento sia conforme ai principi del Movimento, attraverso la nomina di uno o più componenti del Team, con procedura analoga a quanto previsto dal comma 7 del presente art.

7.10. Il Team di Valutazione e Coordinamento risponde direttamente all'Unità di Crisi Nazionale dalla quale riceve le indicazioni di carattere strategico necessarie al coordinamento delle operazioni di risposta.

8. La Sala Operativa Nazionale, Regionale e Locale

8.1. La Sala Operativa Nazionale (S.O.N.) opera ininterrottamente (h 24) tutti i giorni dell'anno con le seguenti modalità:

- a) assolve alle funzioni di raccolta, disponibilità, tenuta e conservazione dei dati provenienti dalle zone colpite dall'evento che ha determinato l'emergenza e pone in essere tutte le attività operative;
- b) nella sua attività ordinaria di monitoraggio e sorveglianza richiede, riceve, elabora e verifica le notizie riguardanti eventi calamitosi già avvenuti, previsti o in corso nonché situazioni critiche sul territorio nazionale ed estero, garantendo il necessario flusso di informazioni verso il Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenza e verso il Rappresentante CRI presso sala SISTEMA di cui all'art. 12, al fine di garantire il flusso informativo, nonché una tempestiva attivazione della struttura nazionale della Croce Rossa Italiana in caso di esigenza;
- c) al preannunciarsi o al verificarsi di eventi emergenziali nazionali ed internazionali, la Sala Operativa Nazionale agisce coordinando le Sale Operative Regionali, le Sale Operative delle Province Autonome di Trento e Bolzano e le Sale a valenza regionale di cui al successivo comma 9. Nello specifico, al preannunciarsi o al verificarsi di eventi emergenziali nazionali ed internazionali, la Sala Operativa Nazionale si configura come area organizzata in funzioni, da cui partono tutte le disposizioni per le operazioni di intervento, soccorso e assistenza riferite al tipo di emergenza e/o evento in atto secondo quanto deciso dall'Unità di Crisi Nazionale, dal Comitato operativo della Protezione civile o da Sala Italia.



8.2. Per le emergenze di cui al comma 1, lettera c) è competenza della Sala Operativa Nazionale, d'intesa con il Responsabile dell'Area Emergenze la redazione di specifici rapporti (*field report*) e la loro diffusione attraverso il sistema di condivisione delle informazioni relative alle emergenze della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, quale il *Disaster Management Information System* (DMIS).

8.3. La Sala Operativa Nazionale, avvalendosi delle Sale Operative Regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano è competente nella movimentazione di personale, mezzi e attrezzatura verso il territorio regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano interessato dall'evento, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 12 comma 2 e fermo restando la comunicazione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. Tale movimentazione avviene mediante nota scritta della Sala Operativa Nazionale, ad eccezione dei casi di improrogabile urgenza nei quali è ammessa la movimentazione tramite disposizione impartita per le vie brevi, fatto salvo successiva formalizzazione. Le procedure dettagliate di attivazione sono indicate nel Piano Nazionale di Emergenza CRI.

8.4. La Sala Operativa attiva le strutture operative del Comitato Nazionale per assicurare supporto alla S.O.N. e all'Unità di Crisi.

8.5. La Sala Operativa Nazionale, relativamente alla movimentazione di cui al comma 3 del presente articolo, è struttura di riferimento per la raccolta e tenuta degli atti amministrativi provenienti dai Comitati Regionali o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, necessari alla successiva attività di rendicontazione.

8.6. La S.O.N. coadiuva il delegato nazionale CRI per le attività di emergenza ed è unità amministrativamente dipendente dal Comitato Nazionale per il tramite del Segretario Generale.

8.7. Analogamente a quanto previsto a livello nazionale sono istituite la Sala Operativa Regionale (S.O.R.) – a cui è parificata la Sala delle Province Autonome di Trento e Bolzano – e la Sala Operativa Locale (S.O.L.) costituite, rispettivamente, con propri atti deliberativi dai Presidenti dei Comitati CRI di riferimento. Relativamente agli aspetti di coordinamento operativo le Sale Operative Regionali o delle Province Autonome e Locali coadiuvano il rispettivo Delegato CRI per le attività di emergenza.

8.8. Ove non sia nominato il Delegato provinciale ai sensi dell'art. 3.6, il referente presso la Prefettura di competenza è nominato dal Presidente del Comitato Regionale. È consentito ai Presidenti Regionali, ove la complessità del territorio lo richiede, sentito il Delegato Regionale CRI per le attività di emergenza, istituire, di concerto con i Presidenti dei Comitati afferenti alla stessa Prefettura, le Sale Operative Provinciali (S.O.P.) direttamente coordinate dalla Sala Operativa Regionale. La gestione economico-amministrativa dipende dal Comitato Regionale.

8.9. Qualora la Sala Operativa Regionale o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Sala Operativa Locale non operino ininterrottamente (24h), il rispettivo Delegato CRI per le attività di emergenza, garantisce in via sussidiaria reperibilità h24 durante le ore di chiusura della Sala Operativa stessa.

8.10. Al fine di espletare l'attività di monitoraggio e sorveglianza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, le Unità territoriali CRI a tutti i livelli segnalano tutte le situazioni di criticità previste o in corso e le relative azioni intraprese. Garantiscono tale comunicazione i Delegati CRI per le attività di emergenza dopo essersi concertati con i Presidenti di riferimento avvalendosi delle rispettive Sale Operative di livello immediatamente superiore.

8.11. La Sala Operativa Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano aggiorna e trasmette alla S.O.N. con cadenza semestrale l'elenco dei recapiti telefonici, di telefonia



mobile, di posta elettronica e VoIP propri e del territorio di competenza, ovvero ogniquale volta intervengano variazioni.

8.12. Le Sale Operative Nazionale, Regionale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e Locale dispongono degli strumenti informatici e comunicativi, necessari a garantire il dovuto flusso di informazioni di cui al comma 1 nonché atte a garantire la gestione delle risorse impiegate nella risposta. L'Unità CRI di riferimento è competente nella fornitura delle suddette dotazioni.

8.13. La Sala Operativa Nazionale si avvale di un nucleo composto da un congruo numero di volontari CRI selezionati dal Responsabile della S.O.N. stessa in condivisione con il Delegato Nazionale CRI per le attività di emergenze ed iscritti in un apposito Albo, sentiti i Presidenti competenti.

8.14. La Sala Operativa Regionale o delle Province Autonome si avvale di un nucleo composto da un congruo numero di volontari selezionati dal Delegato Regionale per le attività di emergenza, sentiti i Presidenti dei Comitati, fatte salve le specifiche per i Corpi CRI Ausiliari delle Forze Armate.

9. Le strutture operative logistiche e di emergenza

9.1. Sono strutture operative logistiche e di emergenza:

- a) la S.O.N., per la cui disciplina si rinvia all'articolo 8;
- b) il CONE – Centro Operativo Nazionale Emergenza;
- c) il COE – Centro Operativo Emergenza;
- d) il NPI – Nucleo Pronto Intervento;
- e) Il Nucleo Sala Italia.

9.2. I Centri Operativi di Emergenza (C.O.E.) sono unità tecniche e specializzate di risposta alle emergenze del Comitato Nazionale, dislocati sul territorio nazionale e preposti, nell'ambito del loro impiego, allo svolgimento di attività tecnico-operative che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione e intervento, nonché particolare supporto logistico.

I C.O.E. per l'espletamento delle proprie attività si avvalgono di personale dipendente e di volontari CRI.

9.3. L'organizzazione del C.O.N.E., dei C.O.E. e dei N.P.I. risponde ai criteri di celerità, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'azione tecnico-operativa ed è disciplinata con atto del Segretario Generale.

9.4. I C.O.E. garantiscono il pronto impiego per qualsiasi destinazione nazionale o estera.

9.5. Fermo restando i poteri di cui all'art. 36, lett. c) dello Statuto CRI per consentire la costituzione di ulteriori C.O.E. e N.P.I., sul territorio nazionale operano al momento le seguenti unità organizzative preposte all'emergenza:

1. NORD

COE – Settimo Torinese;

NPI – Bresso (MI);

Centro formazione nazionale – Bresso (MI);

NPI – Legnano (MI);

SON – Legnano (MI);

NPI – Aosta;

NPI – Genova;



NPI – Bologna;

2. CENTRO

CONE – Centro Operativo Nazionale di Emergenza – Roma;

COE – Avezzano;

NPI – Marina di Massa;

3. SUD- ISOLE

COE – Bari;

NPI – Salerno;

NPI – Cagliari;

NPI – Messina.

10. II N.O.I.E.

10.1. Ogni C.O.E. si avvale di un nucleo composto da un congruo numero di volontari CRI, denominato Nucleo Operativo Integrato per l'Emergenza (N.O.I.E.), specializzati nelle attività di intervento in emergenza.

10.2. I Comitati Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso i rispettivi Delegati Regionali CRI delle attività di emergenza, destinano un'aliquota percentuale da mobilitare in maniera integrata nelle strutture di cui all'art. 9 in caso di emergenza.

I componenti del Nucleo sono formati a cura della struttura in cui sono integrati secondo gli standard definiti dal Comitato Nazionale, in ordine all'utilizzo delle attrezzature e mezzi che costituiscono la dotazione del COE– CRI. Il nucleo di volontari CRI appartenenti al N.O.I.E., una volta attivati, saranno coordinati dal responsabile dei C.O.E. in stretto contatto con il Delegato Nazionale CRI per le emergenze e affiancheranno il personale nell'espletamento delle attività di emergenza nazionale e internazionale. I nominativi dei volontari selezionati a livello regionale verranno inviati alla Sala Operativa Nazionale e saranno inseriti in apposito albo.

10.3. Per i volontari di cui al comma 1, l'appartenenza al nucleo è richiesta al Presidente dell'Unità CRI e, per gli iscritti alle componenti ausiliarie, anche al Vertice di Componente all'atto dell'individuazione del volontario ed ha validità per tutto il tempo dell'appartenenza del volontario stesso al nucleo. L'appartenenza è soggetta a revisione annuale relativamente al mantenimento dei requisiti associativi. L'appartenenza si intende parimenti revocata in caso di assenza ingiustificata per due chiamate consecutive. Qualora il C.O.E. di riferimento sia attivato per interventi di emergenza gli stessi saranno attivati dalla S.O.N. con la richiesta dei nominativi alle Sale Operative Regionali o delle Province Autonome. Sarà cura del Delegato Regionale o delle Province Autonome comunicare l'attivazione al Presidente di appartenenza del volontario.

10.4. L'iscrizione del Volontario al N.O.I.E. non lo esime dal servizio presso il proprio Comitato.

11. I Rappresentanti CRI presso il Comitato Operativo di Protezione Civile, presso sala SISTEMA e presso DI.COMA.C. e presso altri centri operativi e di coordinamento



11.1. Il Presidente Nazionale rappresenta la CRI presso il Comitato Operativo di Protezione Civile di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 1/2018 e successive integrazioni e modifiche. Al fine di garantire reperibilità e/o la presenza 24 ore su 24 può designare altri Rappresentanti.

11.2. Il Segretario Generale garantisce la presenza di personale dipendente presso sala SISTEMA, di cui al Decreto 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che organizzati in turnazioni garantiscono la presenza presso la postazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per l'attuazione del flusso informativo previsto dal punto 1.3 – Procedure Operative – della Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze), nonché al fine di garantire una tempestiva attivazione della struttura nazionale della Croce Rossa Italiana in caso di esigenza, il Rappresentante CRI presso sala SISTEMA mantiene costante contatto con:

- a) la Sala Operativa Nazionale CRI;
- b) l'Unità di Crisi Nazionale

11.3. Il Presidente Nazionale, al verificarsi di un evento per il quale il Dipartimento della Protezione Civile disponga l'istituzione in loco di una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo – DI.COMA.C.) provvede alla designazione di uno o più Rappresentanti CRI presso la struttura. Il Rappresentante CRI presso la Di.Coma.C., individuato tra i volontari e personale dipendente in possesso dei titoli previsti risponde direttamente all'Unità di Crisi Centrale, qualora attivata.

11.4. Al fine di garantire la presenza della Croce Rossa Italiana in tutti i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio entro 12 ore dall'attivazione, così come previsto dalla Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze), in analogia alle nomine di cui sopra, nel rispetto del modello organizzativo adottato ad ogni livello dalle Autorità competenti e di eventuali accordi o convenzioni in vigore tra l'Autorità e la Croce Rossa Italiana.

Il Presidente Regionale CRI o delle province autonome di Trento e Bolzano designa, su proposta del Delegato Regionale CRI o delle Province Autonome di Trento e Bolzano per le attività di emergenza, i Rappresentanti CRI presso l'Unità di Crisi dell'Ente Regione o provincia autonoma, qualora istituita, e presso la Sala Operativa Regionale o Province autonome, dell'Ente Regione o province autonome. Tali rappresentanti sono individuati tra volontari e personale dipendente che ha completato il percorso formativo previsto dal Regolamento formativo emanato dal Comitato Nazionale.

Il Presidente Regionale CRI o Provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano incarica, su proposta del Delegato CRI designato al coordinamento delle attività di emergenza, i Rappresentanti CRI presso il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e presso la Sala Operativa provinciale unica ed integrata, entrambe istituite, secondo l'organizzazione territoriale, dall'Ente Provincia o dalla Prefettura. Il Presidente Regionale CRI o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, designa, altresì, su proposta del Delegato di cui sopra e d'intesa con i Presidenti dei Comitati territoriali CRI interessati, i Rappresentati CRI presso i Centri Operativi Misti (C.O.M.), qualora identificati e/o attivati. Qualora il territorio di competenza del COM sia afferente a più Comitati, il Presidente Regionale CRI o Provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano, individua i Rappresentanti CRI tra il personale del Comitato territoriale nella cui competenza territoriale rientra il comune sede di C.O.M. o tra il personale delle Unità territoriali CRI con sede nell'area di competenza del C.O.M. stesso, sentito il parere dei Presidenti dei Comitati CRI interessati. Analoga procedura si applica qualora siano istituiti Centri Operativi



Intercomunali (C.O.I.). Tali rappresentanti sono individuati tra volontari e personale che abbia completato il percorso formativo previsto dal Piano Formativo nazionale

Il Presidente del Comitato designa, su proposta del Delegato CRI per le attività di emergenza, il Rappresentante CRI presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) o altra struttura operativa e di coordinamento istituita a livello locale. Tale rappresentante è individuato tra volontari e personale che ha completato il percorso formativo nazionale previsto.

11.5. In eventi di particolare gravità o laddove la struttura territoriale si riveli non adeguatamente preparata al coordinamento dell'evento, in deroga al comma 4, la struttura Nazionale, con procedure analoghe a quelle riportate nel comma 3, può assumere la designazione del Rappresentante CRI presso il Centro Coordinamento Soccorsi, il Centro Operativo Misto (C.O.M.) e/o altri centri operativi e di coordinamento attivati.

12. Coordinamento territoriale dell'emergenza

12.1. A meno di eventi che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la competenza nella prima risposta alle emergenze e nel coordinamento territoriale delle operazioni, in collaborazione con le Autorità locali, è in primo luogo del Comitato territorialmente competente, nei confronti del quale il Comitato regionale e nazionale svolgono un ruolo sussidiario come di seguito specificato.

12.2. In caso di emergenza che, per sua natura e/o estensione, necessita dell'intervento coordinato di più strutture ed Unità territoriali CRI all'interno della stessa provincia, il coordinamento delle risorse provinciali è attribuito al Delegato Regionale per le attività di emergenza, ovvero al Delegato Provinciale laddove nominato.

12.3. In caso di emergenza che per sua natura e/o estensione necessita dell'intervento coordinato di più strutture e Unità territoriali CRI afferenti a province differenti ma comunque all'interno della stessa regione, il coordinamento delle risorse regionali è attribuito al Delegato Regionale per le attività di emergenza.

12.4. In tutti gli altri casi, il coordinamento delle risorse è attribuito al Delegato Nazionale per le attività di emergenza.

12.5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, il coordinamento sul campo è supportato dal Team di Valutazione e Coordinamento di cui all'articolo 7, dal Rappresentante CRI presso la DI.COMA.C., presso i C.C.S. e/o presso i C.O.M., di cui all'articolo 11, comma 3 e comma 4.

13. Concorso alle operazioni di soccorso promosse dalla struttura centrale e alla costituzione delle Colonne Mobili Regionali

13.1. Le Unità territoriali CRI ad ogni livello garantiscono il concorso, inteso come aliquota di risorse umane e strumentali, alle operazioni di soccorso che la Croce Rossa Italiana, promuove e coordina a livello nazionale in quanto Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

13.2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Comitato Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano cura i rapporti, anche di carattere convenzionale, con l'Ente Regione, o Provincia autonoma al fine di permettere il concorso della Croce Rossa Italiana nella costituzione della Colonna Mobile Regionale o provinciali delle province autonome, prevista dal Progetto "Colonna mobile nazionale delle Regioni", approvato dalla Conferenza



delle Regioni e delle Province Autonome nonché dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ed eventuali altri programmi e progetti di carattere analogo promossi dalle Regioni.

13.3. Il Delegato Regionale CRI o provinciale per le Province Autonome per le attività di emergenza comunica tempestivamente alla Sala Operativa Nazionale la movimentazione al di fuori del territorio regionale di competenza di volontari e personale dipendente e relative risorse strumentali nelle Colonne Mobili Regionali di cui al comma 2.

13.4. In caso di risposta ad un'emergenza internazionale svolto in concorso con l'Ente Regione, o con qualsiasi altro organismo territoriale il Comitato regionale CRI al fine di garantire e preservare la neutralità ed indipendenza dell'Organizzazione chiede autorizzazione al Presidente Nazionale.

13.5. L'atto convenzionale o di accordo con l'Ente Regione stipulato ai fini previsti dal presente articolo è trasmesso dal Comitato regionale CRI, entro 30 giorni dalla data della firma, al Segretario Generale e alla Sala Operativa Nazionale.

13.6. Il presente articolo si applica anche ai Comitati provinciali CRI delle province autonome di Trento e Bolzano.

14. Attività di formazione e diffusione ed *advocacy* nel settore dell'emergenza

14.1. Per quanto attiene alla Formazione si rimanda all'apposito Regolamento.

15. Partecipazione dei volontari CRI alle attività del settore emergenza

15.1. I volontari della Croce Rossa Italiana costituiscono una componente fondamentale dell'organizzazione CRI nel settore emergenza.

15.2. In caso di attivazione delle strutture della Croce Rossa Italiana ad ogni livello per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, la movimentazione dei volontari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, è disposta e coordinata dal Delegato CRI per le Attività di Emergenza di riferimento che ne dà immediata comunicazione al Presidente, nel rispetto del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'ordinamento militare) per il personale volontario iscritto al Corpo delle Infermiere Volontarie e al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

15.3. Il volontario della Croce Rossa Italiana può godere dell'applicazione dei benefici di legge di cui agli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 così come previsto dall'articolo 8, comma 5-ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, con oneri a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

15.4. L'applicazione dei benefici di legge di cui sopra, è subordinata alla formale attivazione della Croce Rossa Italiana, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, che può essere disposta con le seguenti modalità:

La Croce Rossa Italiana è attivata autonomamente dal Dipartimento della Protezione Civile per il tramite di apposita nota indirizzata al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile stesso, per interventi in occasione di emergenze nazionali o in caso di mobilitazione nazionale

La Croce Rossa Italiana può Richiedere l'attivazione al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite di apposita nota, su richiesta del Segretario Generale della Croce Rossa



Italiana, con oneri a carico del proprio bilancio, o con risorse provenienti da finanziamenti esterni, ovvero a carico del bilancio del Dipartimento della Protezione Civile.

15.5. L'applicazione dei benefici di legge di cui al comma 2 può avvenire anche nel caso in cui la Croce Rossa Italiana sia attivata dall'Ente Regione al fine di concorrere alla costituzione della Colonna Mobile di cui all'art. 12. L'applicazione di tali benefici di legge è subordinata alla condivisione tra CRI ed Ente Regione relativamente alla modalità di copertura degli oneri derivanti.

15.6. Come previsto dal Regolamento approvato con O.C. 540/10, sono definite le procedure per la richiesta di attivazione, di cui al comma 3, lettera b), al Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione dei benefici di legge di cui ai commi 2, nonché le procedure per la gestione dei relativi rimborsi.

TITOLO III - EMERGENZE INTERNAZIONALI

16. Emergenze internazionali

16.1. Nel settore delle emergenze internazionali, la Croce Rossa Italiana può operare in sei modalità differenti:

- a) Accordo bilaterale con la Società Nazionale colpita;
- b) Intervento nell'ambito degli strumenti di risposta della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito Federazione Internazionale, quali i *Field Assessment and Coordination Team* (FACT) e le *Emergency Response Unit* (ERU);
- c) Intervento in qualità di Società Nazionale su espressa richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.);
- d) Intervento in qualità di Struttura Operativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile, con ruolo ausiliario nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile;
- e) Intervento in collaborazione e/o coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri;
- f) Intervento in collaborazione e/o coordinamento con le Regioni.

16.2. Il Presidente Nazionale sottoscrive gli accordi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e approva gli interventi di cui al comma 1, lettera b), c), e) ed f) del presente articolo.

16.3. Per le modalità di intervento delle *Emergency Response Unit* (ERU), di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo si rimanda agli specifici accordi in vigore tra la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e la Croce Rossa Italiana, nonché ai Term of Reference (ToR) comunicati dalla Federazione Internazionale al momento della conferma di attivazione dell'ERU.

16.4. Al fine di garantire e sviluppare il concorso della Croce Rossa Italiana nel sistema di risposta della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Segretario Generale promuove la partecipazione di volontari e personale CRI agli eventi formativi per componenti dei *Field Assessment and Coordination Team* (FACT) e delle *Emergency Response Unit* (ERU), organizzati dalla Federazione Internazionale.

16.5. Il coordinamento sul campo, nonché il necessario raccordo con le strutture e organizzazioni operative nell'area è affidato al Team Leader, detto anche Capo missione,



nominato tra i membri del nucleo di personale che si appresta ad intervenire, in possesso di idoneo profilo formativo, esperienziale e psico-attitudinale. Il Team Leader è nominato dal Presidente Nazionale su proposta del Segretario Generale in accordo con il Delegato Nazionale delle attività in emergenza.

17. Strumenti di Risposta Internazionale ai disastri della IFRC

17.1. Il ricorso a strumenti di risposta della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ai disastri, di cui al comma 2, è considerata una decisione di carattere strategico in capo al Presidente Nazionale nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale.

17.2. Gli strumenti di risposta della Federazione Internazionale ai disastri sono:

- a) *Disaster Relief Emergency Fund* – DREF;
- b) *Emergency Appeal*;
- c) *Regional Disaster Response Team* - RDRT
- d) *Field Assessment and Coordination Team* - FACT;
- e) *Emergency Response Unit* – ERU;

17.3. In caso di ricorso agli strumenti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b) del presente articolo, il Segretario Generale cura per il tramite dei Servizi dipendenti le fasi di report intermedie e finali.

17.4. In caso di ricorso agli strumenti di cui al comma 2 lettera c), lettera d) e/o lettera e) tali strumenti sono inseriti nel sistema di risposta della Croce Rossa Italiana, con funzione di supporto al coordinamento e operativo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

18. Disposizioni finanziarie

18.1. Con riferimento ai Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, e ai Comitati territoriali il Consiglio Direttivo Nazionale delibera, sulla scorta della relazione del Delegato CRI per le attività di emergenza, per ogni esercizio finanziario del bilancio di previsione del Comitato di competenza, di prevedere appositi stanziamenti necessari all'espletamento delle attività del settore emergenza, ivi compresi gli acquisti in conto capitale.

18.2. In fase di definizione del bilancio di previsione del Comitato Nazionale è previsto uno stanziamento, per far fronte agli oneri connessi all'applicazione dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 così come previsto dall'articolo 8, comma 5-ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, nel caso in cui gli oneri siano a carico della Croce Rossa Italiana. L'importo dello stanziamento di cui sopra è autorizzato dal Segretario Generale relativamente all'anno al quale il bilancio preventivo si riferisce.

19. Area Metropolitana di Roma Capitale

19.1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto CRI ai fini del presente Regolamento tutte le disposizioni che fanno riferimento ai Comitati Regionali si applicano anche al Comitato dell'Area Metropolitana di Roma Capitale che, per le peculiarità degli elementi territoriali ed organizzativi che caratterizzano la Capitale d'Italia, anche sede dell'Associazione Nazionale, è interlocutore diretto del Comitato Nazionale nell'ambito dell'emergenza.



20. Disposizioni transitorie e finali

20.1. Le convenzioni e gli accordi in vigore tra le Unità territoriali CRI e altri enti e/o organizzazioni, in contrasto con il presente Regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista dall'accordo stesso. In fase di rinnovo o nuova stipula essi saranno oggetto di opportuna rivisitazione al fine dell'adeguamento al presente Regolamento.

20.2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione in contrasto, fermo restando il rispetto della legge e dello Statuto CRI.

20.3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web www.cri.it.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	15.09.2018	<i>Approvazione</i>
1	11.05.2019	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>